

Penale Sent. Sez. 3 Num. 31921 Anno 2022

Presidente: DI NICOLA VITO

Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

Data Udienza: 04/05/2022

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI BARI
nei confronti di:

CURATELA FALLIMENTO TRADECO SRL nel procedimento a carico di quest'ultimo

AVERIO nato a / 9
RAFFAELE nato a C 1

avverso l'ordinanza del 08/07/2020 del TRIB. LIBERTA' di BARI

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

lette le conclusioni del PG STEFANO TOCCI: "Annullamento con rinvio".

Augh Mato Sauce



RITENUTO IN FATTO

- 1. Il Tribunale di Bari, Sezione riesame, con ordinanza dell'8 luglio 2020, in parziale riforma del decreto di sequestro preventivo del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bari, dell'11 maggio 2020, ha revocato parzialmente il sequestro preventivo disponendo la restituzione delle somme alla Curatela del Fallimento TRADECO s.r.l. ad eccezione dell'importo di € 24.233,71.
- 2. Ricorre per cassazione Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.
 - 2. 1. Violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen.).

La confisca diretta dei beni della società per i reati tributari commessi dal suo rappresentante legale risulta affermata dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014 - dep. 05/03/2014, Gubert, Rv. 25864601 e Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015 - dep. 21/07/2015, Lucci, Rv. 26443701) e non smentita (come invece ritenuto dal Tribunale del riesame) dalla successiva giurisprudenza.

Il denaro risulta un bene fungibile per eccellenza e, pertanto, si confonde con le altre disponibilità economiche della società. Per il Tribunale del riesame le somme sequestrate erano nuove risorse pervenute dopo la commissione dei reati in accertamento.

Ha chiesto pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ayb Matterson

ILCASO.it

3. Il ricorso risulta fondato.

Il problema posto con il ricorso in cassazione dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari è stato risolto con la decisione delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione nei seguenti termini: "La confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione" (Sez. U, Sentenza n. 42415 del 27/05/2021 Cc. (dep. 18/11/2021) Rv. 282037 - 01).

Il Tribunale del riesame esclude il collegamento delle somme sequestrate al reato in accertamento (art. 110 cod. pen. e 10 quater d. lgs. 74 del 2000) e in conseguenza revoca il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ("il provvedimento impugnato ha colpito non il patrimonio dell'indagato, ma quello di un soggetto terzo, quale la procedura in esercizio provvisorio, ente totalmente diverso dalla società. La procedura, peraltro, non ha tratto alcun beneficio dal reato, né alcun profitto è rinvenibile nel suo patrimonio, per cui il sequestro non può ritenersi legittimo, avendo riguardato somme prive di alcun collegamento con l'illecito penale").

Le somme, comunque entrate nel patrimonio dell'ente sono da considerare profitto del reato e in quanto tale oggetto del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, per reati tributari (vedi in senso parzialmente diverso in un caso di una procedura di amministrazione straordinaria successiva alla commissione del reato, Sez. 3 - , Sentenza n. 11086 del 04/02/2022 Cc., dep. 28/03/2022, Rv. 283028 - 01: "In tema di reati tributari, le somme di denaro affluite sul conto corrente della gestione commissariale di una società ammessa a procedura di amministrazione straordinaria in data successiva alla consumazione del delitto ad opera del suo amministratore non sono suscettibili di confisca diretta, in quanto, non derivando da reato, non

Angel Mot espoar

ILCASO.it

ne costituiscono il profitto. (In motivazione, la Corte ha precisato che tali somme, costituenti, in specie, l'acconto sul prezzo di cessione di un compendio di beni, non costituiscono profitto del reato di omesso versamento delle ritenute dovute, di cui all'art. 10-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, neanche sotto forma di risparmio di spesa e che, pertanto, non sono suscettibili di essere sottoposte a sequestro finalizzato alla confisca diretta, potendo essere, invece, sottoposti a sequestro finalizzato alla confisca per equivalente i beni nella disponibilità dell'amministratore di fatto della società).

Nel nostro caso, come emerge dalla stessa ordinanza impugnata, è stata autorizzato l'esercizio provvisorio e al fallito è riservata la titolarità dell'impresa, mentre la sola gestione compete al curatore (art. 104 Regio decreto n. 267 del 1942).

Nel caso di esercizio provvisorio le somme di denaro entrate nelle casse risultano sempre del fallito tanto che nelle ipotesi di appropriazione delle stesse il reato configurabile è la bancarotta fraudolenta e non l'appropriazione indebita: "Il fallito che, in caso di Esercizio provvisorio dell'azienda da parte del curatore, nominato coadiutore di quest'ultimo, si appropria di somme o beni derivanti dal suddetto Esercizio, commette bancarotta fraudolenta e non appropriazione indebita, né malversazione fallimentare, trattandosi di somme e beni dello stesso fallito, in quanto in caso di Esercizio provvisorio l'azienda non si trasferisce al curatore ma rimane di (Sez. quest'ultimo" 5, Sentenza n. 1277 del 01/12/1970 Ud. (dep. 02/02/1971) Rv. 088003 - 01).

In pratica con l'esercizio provvisorio gli accrescimenti del patrimonio si riversano nel patrimonio dell'ente.

4. Comunque, in tema di fallimento e sequestro preventivo finalizzato alla confisca si deve comunque osservare, per completezza, che sussistono due linee interpretative, sulla prevalenza del fallimento o del seguestro preventivo per reati tributari.

Un primo indirizzo prevede l'impossibilità di assoggettamento a sequestro preventivo di beni entrati nella procedura fallimentare ("In

Ayel West of -un'

ILCASO.it

tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all'art. 12-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non può essere adottato sui beni già assoggettati alla procedura fallimentare, in quanto la dichiarazione di fallimento importa il venir meno del potere di disporre del proprio patrimonio in capo al fallito, attribuendo al curatore il compito di gestire tale patrimonio al fine di evitarne il depauperamento" Sez. 3, Sentenza n. 45574 del 29/05/2018 Cc. (dep. 10/10/2018) Rv. 273951 – 01; vedi anche Sez. 3 - , Sentenza n. 47299 del 16/11/2021 Cc. (dep. 30/12/2021) Rv. 282618 – 0, e Sezione 3, depositata l'8 luglio 2022 n. 26275, curatela del fallimento Metallica meridionale s.r.l., non massimata).

In senso contrario si ritiene possibile il sequestro preventivo finalizzato alla confisca anche per i beni assoggettati al fallimento ("In tema di rapporti tra sequestro preventivo e fallimento, è legittimo il sequestro preventivo dei beni ricompresi nell'attivo fallimentare, in quanto la deprivazione che il fallito subisce dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni, vincolati dalla procedura concorsuale a garanzia dell'equa soddisfazione di tutti i creditori mediante l'esecuzione forzata, non esclude che egli conservi, sino al momento della vendita fallimentare, la titolarità dei beni stessi. (In motivazione la Corte ha evidenziato che se in pendenza dell'esecuzione collettiva il fallito compie atti di disposizione dei suoi beni ovvero assume obbligazioni, tali atti, inopponibili al fallimento ed inefficaci per i creditori che partecipano alla procedura, restano validi nei confronti del contraente e dei terzi estranei al fallimento)" Sez. 5 - , Sentenza n. 52060 del 30/10/2019 Cc. (dep. 27/12/2019) Rv. 277753 - 01; vedi anche Sez. 4 - , Sentenza n. 7550 del 05/12/2018 Cc. (dep. 19/02/2019) Rv. 275129 – 0).

Per una lettura che valorizza il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (d. lgs. N. 14 del 2019) vedi Cassazione Sezione 3, depositata il 1 febbraio 2022 n. 3575, curatore del fallimento del Consorzio Progresso, non massimata. In particolare, per l'art. 317, secondo comma, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (d. lgs. N. 14 del 2019) il sequestro preventivo finalizzato alla confisca

Ayblattafor.



prevale sempre sulle procedure concorsuali ("a titolo esemplificativo: le misure cautelari reali di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. prevalgono sulle procedure concorsuali; il sequestro penale impeditivo prevale a determinate condizioni, in mancanza delle quali è subvalente rispetto alle procedure concorsuali; il sequestro conservativo è sempre subvalente a queste ultime" – Cass. n. 3575 del 2022 citata -).

Conseguentemente l'ordinanza impugnata deve annullarsi con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari, che accerterà la sussistenza di un esercizio provvisorio (se concluso o ancora in corso) e dello sviluppo della procedura concorsuale, in relazione alle somme in contestazione.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bari competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, C.P.P.

Così deciso il 4/05/2022